

SI DÀ LETTURA DI TRE PROPOSTE DI LEGGE
DEI DEPUTATI DI REVEL, FRESCOT E MAFFEI NICCOLÒ.

PRESIDENTE. Gli uffici hanno ammesso alla lettura i tre seguenti disegni di legge:

Il primo è dell'onorevole Di Revel. Se ne dà lettura.

FERRINI, segretario, legge:

Art. 1.

A far tempo dal 1° luglio 1881 il comune di Branzio (circondario di Torino) cesserà di far parte del mandamento di Volpiano e sarà aggregato al mandamento di Chivasso.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreti reali alla esecuzione della presente legge nei diversi rapporti amministrativi e giudiziari.

PRESIDENTE. Un altro disegno di legge è di iniziativa dell'onorevole Frescot. Se ne dà lettura.

FERRINI, segretario, legge:

Art. 1.

Il comune di Settimo Torinese è separato dal mandamento di Casalle ed aggregato al mandamento di Volpiano.

Art. 2.

Con decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge nei rapporti e per gli effetti amministrativi e giudiziari.

PRESIDENTE. Un altro disegno di legge è di iniziativa dell'onorevole Maffei Niccolò. Si dà lettura dei 28 articoli di questo disegno di legge.

FERRINI, segretario, legge:

Art. 1.

Il Governo per promuovere la colonizzazione e coltivazione dei terreni incolti è autorizzato ad espropriare con decreto reale per causa di pubblica utilità i terreni non sottoposti annualmente a coltura e non rivestiti da bosco ceduo o d'alto fusto.

I prati artificiali e quelli irrigui sono considerati come costantemente coltivati e perciò non espropriabili in forza delle disposizioni della legge presente.

Art. 2.

Sono espropriabili i fabbricati e gli appezzamenti di terreno inferiori a venti ettari, anche sottoposti a coltura stabile ed annua o ricoperti di bosco, quando si trovino circoscritti da terreni incolti o siano ai medesimi limitrofi, sempre che si reputi necessario di includerli nelle zone da espropriarsi per renderne regolari o naturali i confini o le divisioni.

Art. 3.

Le espropriazioni e le colonizzazioni si effettueranno contemporaneamente in diverse regioni, ma regione per regione non si procederà ad una seconda ed a successive espropriazioni se non quando siano colonizzate due terze parti dei terreni precedentemente espropriati. Le espropriazioni saranno regolate in modo che anno per anno non eccedano una estensione di ettari 5000.

Art. 4.

Il prezzo dei terreni da espropriarsi sarà valutato senza tener conto della loro suscettibilità a produrre, ossia della loro potenzialità, ma in base alla media effettiva della rendita netta dell'ultimo decennio capitalizzata al cento per 5.

Nella determinazione di questa rendita non potrà comprendersi quella parte della medesima corrispondente agli interessi calcolati al 5 per cento sul capitale eventualmente impiegato in bestiame per utilizzare il pascolo dei terreni.

Art. 5.

I terreni espropriati saranno divisi in sezioni o preselle della estensione minima di ettari 10 e massima di ettari 20.

Art. 6.

In ciascuna presella il Governo, in conformità di tipi antecedentemente approvati, farà costruire una casa proporzionata alle esigenze della coltura del fondo e che abbia i comodi strettamente necessari per la famiglia del coltivatore e per ricovero dei bestiami.

Art. 7.

Le preselle corredate del relativo fabbricato saranno concesse ad enfiteusi o livello pel minimo canone annuo, che non serva a rimborsare il Governo degli interessi calcolati al 5 per cento sul capitale anticipato per le espropriazioni dei terreni e per la costruzione delle fabbriche.

Art. 8.

Il canone comincerà a decorrere un anno dopo l'ammissione in possesso dall'enfiteuta e sarà pagato ad annata maturata.

Art. 9.

Pel periodo di 25 anni da decorrere dall'atto della concessione enfiteutica, l'aliquota dell'imposta fondiaria e dei fabbricati sui fondi allivellati a forma della legge presente, continuerà ad essere commisurata secondo le basi di reparto ammesse al giorno della concessione medesima, anche quando in questo tempo si procedesse alla formazione di un nuovo catasto o ad una perequazione fondiaria.

Art. 10.

Ove le zone dei terreni da colonizzarsi siano